



# COMUNE DI VARALLO

Provincia di Vercelli

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 31/01/2017

### OGGETTO:

**TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 26.04.2016 - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016. PROVVEDIMENTI MODIFICATIVI.**

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti quindici convocato dal Sindaco con avvisi recapitati in tempo utile a ciascun Consigliere, come risulta dalle relazioni di notifica del Messo Comunale, previa pubblicazione all'Albo Pretorio dell'elenco degli oggetti da trattarsi e deposito degli atti relativi nella Segreteria Comunale, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, presso il Salone "Club anni d'Argento" - C.so Roma 88 il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOTTA Eraldo - Sindaco	Sì
2. BONDETTI Pietro - Consigliere	Sì
3. RICOTTI Marco - Vice Sindaco	Sì
4. CARELLI Roberto - Consigliere	Sì
5. ROSSETTO Alessandro - Consigliere	Sì
6. OSTI MAURO - Assessore	Sì
7. GRUPALLO Federico - Consigliere	Sì
8. LANA Marina - Consigliere	Sì
9. LUTTORE Augusto - Consigliere	No
10. CAMOSSO Franco - Consigliere	Sì
11. RAFFA Giancarlo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il Segretario Generale ROSSINI dott.ssa Mariella .

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BOTTA Eraldo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

**E' altresì presente l'assessore Molino**

## IL SINDACO

**Richiamata** la deliberazione di C.C. n. 3 del 26.04.2016 ad oggetto: “I.U.C ANNO 2016 - ALIQUOTA TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - CONFERMA”, inserita nel portale del federalismo fiscale in data 19.05.2016, con la quale questa Amministrazione ha stabilito, tra l’altro, che siano assoggettate al tributo per i servizi indivisibili (TASI) con applicazione dell’aliquota del 3,3 per mille le seguenti tipologie di immobili:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, da personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**Vista** la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale Ufficio XIV ad oggetto: “*Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 26 aprile 2016 - Approvazione delle aliquote per l’anno 2016*”, pervenuta al prot. n. 13325 del 24.11.2016 con la quale testualmente si osserva che: “*ai sensi dell’art. 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’art. 1, comma 14, lett. b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono escluse dal presupposto impositivo della TASI. Pertanto, poiché la definizione di abitazione principale rilevante ai fini della TASI coincide con quella stabilita per l’IMU dall’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rientrano in tale nozione, oltre alle pertinenze dell’abitazione principale, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche le fattispecie di assimilazione e di esclusione dall’IMU individuate dal medesimo art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, con la conseguenza che alle unità immobiliari in questione la TASI non si applica, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*”;

**Dato atto** che, alla luce di quanto sopra espresso, si richiede a questo Ente di adottare i conseguenti provvedimenti modificativi;

**Ritenuto** che in esecuzione di tale rilievo è necessario modificare il primo punto del deliberato della citata deliberazione di C.C. n. 3/2016 stralciando dall’applicazione dell’aliquota TASI le suddette voci, con la conseguenza che alle unità immobiliari di seguito indicate la TASI non si applica:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, da personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

## **PROPONE**

- di adottare, per quanto espresso in premessa, il provvedimento modificativo richiesto dal MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, stralciando dall'applicazione dell'aliquota TASI le unità immobiliari di seguito indicate alle quali, pertanto, la TASI non si applica:
  - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008;
  - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, da personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- di confermare il restante disposto deliberativo della deliberazione di C.C. n. 3 del 26.04.2016 senza ulteriore modifica;
- di dare atto che la presente modifica non incide sugli equilibri di bilancio;
- di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento telematico nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, indicando nello spazio riservato alle “note interne” che trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine del suo inserimento sul portale del Federalismo Fiscale;

Varallo, 20.01.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
2° RIPARTIZIONE: “SERVIZI ECONOMICI  
FINANZIARI”  
(Dott.ssa Carmen Durio)

**F.to Carmen Durio**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Ai sensi dell'art. 75 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari", si dà atto che la discussione del presente argomento è stata registrata in via digitale e conservata agli atti.**

Esaminata la proposta illustrata dal Sindaco che evidenzia l'aspetto puramente tecnico di una correzione formale del C.C. n. 3 /2016 richiesta dal Mef, precisando peraltro che le esenzioni di cui trattasi non hanno mai avuto un'incidenza concreta nel Comune di Varallo, non sussistendo le fattispecie.

Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 2 (Camosso, Raffa), palesemente espressi:

### **DELIBERA**

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza al fine approvare l'atto deliberativo relativo ai tributi nei termini stabiliti dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2017;

Visto l'art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 2 (Camosso, Raffa), palesemente espressi:

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

⊗⊗⊗⊗⊗

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to : BOTTA Eraldo

Il Segretario Generale  
F.to : ROSSINI dott.ssa Mariella

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/02/2017 al 16/02/2017, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

Varallo, lì 02/02/2017

Il Segretario Generale  
F.to : ROSSINI dott.ssa Mariella

#### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

E' stata affissa all'albo pretorio digitale comunale per 15 giorni consecutivi, dal 02/02/2017 al 16/02/2017, senza reclami.

#### **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31-gen-2017**

- Immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs.n.267/2000)

Il Segretario Generale  
F.to : ROSSINI dott.ssa Mariella

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.  
Varallo, lì 02.02.2017

Il Segretario Generale  
F.to Marinella Dr.ssa Rossini